INCENTIVI AI MAGISTRATI TRASFERITI D'UFFICIO A SEDI DISAGIATE E INTRODUZIONE DELLE TABELLE INFRADISTRETTUALI

Art. 5

Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio

Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimita'. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

Versione in vigore dal 16 novembre 2008, non più in vigore dal 31 dicembre 2009 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali
Estremi	Legge 4 maggio 1998, n. 133
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/incentivi-ai-magistrati-trasferiti-d-ufficio-a-sedi-disagiate-e/art-5-valutazione-dei-servizi-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

prestati-nelle-sedi-disagiate-a-seguito-di/versione/3